
(ente)	(sigla)	(numero)	(data)
COMUNE DI BREMBIO Provincia di Lodi Cod. Ente: 10919	C.C.	27	10/09/2013

(oggetto)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno duemilatredici addì dieci mese di settembre alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in seduta ordinaria, presso Sala delle Adunanze - Palazzo comunale il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Presenti</i>		<i>Assenti</i>	
SOZZI GIUSEPPE	Sindaco	MARAZZI FRANCESCO	Consigliere
CASELLA VALENTINA	Consigliere	FUSAR POLI MARGHERITA	Consigliere
DE LAZZARI GIUSEPPE	Consigliere	MILANESI GIOVANNI	Consigliere
MINOIA MARCO	Consigliere	MILANESI FILIPPO	Consigliere
COMMISSARI PIETRO	Consigliere	TONANI GIAMPIETRO	Consigliere
CORBELLINI CLAUDIO	Consigliere	CISERANI GIUSEPPINA	Consigliere
GHIDOTTI ORIANA	Consigliere		
Nr. Presenti: 7		Nr. Assenti: 6	

Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni: RANDO Giancarlo – NOLI Renato .

Partecipa all'adunanza il Dr. SEMINARI MASSIMO Segretario Comunale.

Il Dr. Giuseppe SOZZI nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

DELIBERA: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, *che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/09/2012 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 380 dello articolo 1 della legge di stabilità 2013, che così dispone:

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

ATTESO che tale decreto così dispone:

- a) che è soppressa la riserva a favore dello Stato, così che tutto il gettito dell'IMU sui fabbricati diversi dal D è di pertinenza del Comune;
- b) che per i fabbricati del gruppo D il Comune ha la facoltà di applicare una aliquota aggiuntiva fino al 3 per mille;
- c) che secondo costante giurisprudenza della Cassazione debbono essere agevolati perché rurali solo i fabbricati accatastati nel gruppo D 10, così che i rimanenti fabbricati accatastati in altre categorie vanno assoggettati normalmente ed il gettito conseguente di spettanza del Comune;

RITENUTO per l'esercizio 2013 di stabilire le seguenti aliquote:

1. per abitazione principale e relative pertinenze **aliquota del 5,5 per mille;**
2. I proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave e permanente al 100% ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n.104/92 o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave come sopra indicato, presentando entro il 31/12 dell'anno di competenza apposito modulo predisposto dall'ufficio competente a pena decadenza del beneficio, **l'aliquota del 4 per mille;**
3. per altri fabbricati diversi **aliquota dell'8,8 per mille;**
4. per aree edificabili e terreni **aliquota dell'8,8 per mille;**
5. **l'aliquota aggiuntiva dell' 1,2 per mille** per i fabbricati del Gruppo D, esclusi i D10 se rurali;

AVVERTITO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.

ATTESO CHE:

l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche:

- a) ai coniugi che a seguito di separazione o divorzio risultano assegnatari dell'ex alloggio coniugale ;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*);
- c) agli iscritti all'AIRE che possiedano un alloggio e relative pertinenze non locati nel Comune;

si applica la **detrazione** di Euro 200,00 e **l'aliquota dell'8,8 per mille** per immobili: appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.gls. 267/2000 T.U.EE.LL. e s.m.i., dal funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DISPOSTO dunque dal Sindaco di procedere mediante votazione per alzata di mano ed avendo la stessa dato il seguente risultato:

- favorevoli n. 6 (sei)
- astenuti 1 (uno) - Consigliere Claudio Corbellini
- contrari nessuno

espressi da nr. 7(sette) consiglieri presenti e 6 (sei) votanti (assenti i consiglieri: Giuseppina Ciserani, Francesco Marazzi, Margherita Fusar Poli, Giovanni Milanese, Filippo Milanese e Giampietro Tonani

DELIBERA

a) di approvare le aliquote e le detrazioni dell'IMU sperimentale per l'esercizio 2013:

1. per abitazione principale e relative pertinenze **aliquota del 5,5 per mille e detrazione di Euro 200,00**. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è **maggiorata di 50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione non potrà superare euro 400,00.
Assimilati all'abitazione principale e relative pertinenze:
-coniugi che a seguito di separazione o divorzio risultano assegnatari dell'ex alloggio coniugale;
-soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*) e che entro il 31/12 dell'anno di competenza presentino apposito modulo predisposto dall'ufficio competente a pena di decadenza del beneficio, (se il modulo è stato presentato nel 2012 e le condizioni non sono variate non è necessario ripresentarlo per il 2013).
-iscritti all'AIRE che possiedano un alloggio e relative pertinenza non locati nel Comune, e che entro il 31/12 dell'anno di competenza presentino apposito modulo predisposto dall'ufficio competente a pena di decadenza del beneficio, (se il modulo è stato presentato nel 2012 e le condizioni non sono variate non è necessario ripresentarlo per il 2013).
2. Per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave e permanente al 100% ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n.104/92 o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave come sopra indicato, presentando entro il 31/12 dell'anno di competenza apposito modulo predisposto dall'ufficio competente a pena decadenza del beneficio, **l'aliquota del 4 per mille**, (se il modulo è stato presentato nel 2012 e le condizioni non sono variate non è necessario ripresentarlo per il 2013).
3. per altri fabbricati diversi **l'aliquota dell'8,8 per mille**;
4. per aree edificabili e terreni **l'aliquota dell'8,8 per mille**;
5. **l'aliquota aggiuntiva dell' 1,2 per mille** per i fabbricati del Gruppo D, esclusi i D10 se rurali;
6. **aliquota dell'8,8 per mille e detrazione di euro 200,00** per immobili:
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

"3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

DISPOSTO dunque dal Sindaco di procedere mediante votazione per alzata di mano ed avendo la stessa dato il seguente risultato:

- favorevoli n. 6 (sei)
- astenuti 1 (uno) - Consigliere Claudio Corbellini
- contrari nessuno

espressi da nr. 7(sette) consiglieri presenti e 6 (sei) votanti (assenti i consiglieri: Giuseppina Ciserani, Francesco Marazzi, Margherita Fusar Poli, Giovanni Milanese, Filippo Milanese e Giampietro Tonani

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma D. Lgs 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL. e.s.m.i.



COMUNE DI BREMBIO
(Provincia di Lodi)

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI”.

SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO TRIBUTI

La Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Addi 10 SET 2013



LA RESPONSABILE DELL’AREA
“AMMINISTRATIVO-CONTABILE”

La Responsabile del Servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile , esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

10 SET 2013


Addi



LA RESPONSABILE DELL’AREA
“AMMINISTRATIVO-CONTABILE”

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. GIUSEPPE SOZZI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SEMINARI MASSIMO

Massimo Seminari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 24 T.U. Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo comunale on -line il giorno
26 SET 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Brembio, li 26 SET 2013



Messo comunale
Massimo Seminari

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000).

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000).

Brembio, li 23 SET 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SEMINARI MASSIMO

Massimo Seminari